



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0108/2014

13.2.2014

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
(COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Ingeborg Gräßle

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO: DICHIARAZIONE COMUNE.....	12
MOTIVAZIONE.....	13
PROCEDURA.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

(COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0639),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0303/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti europea del 3 dicembre 2013¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0108/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. .../2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

¹ GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

² Posizione del Parlamento europeo del ... (*non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, adottato il 25 ottobre 2012, era corredato di una dichiarazione congiunta in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convenivano di rivedere il regolamento finanziario per tener conto dell'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- (2) In seguito *all'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013² e del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³* e in linea con la dichiarazione congiunta, occorre modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 includendo le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.
- (3) Gli stanziamenti corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza sono iscritti al titolo "*Riserve*" del bilancio *generale dell'Unione*. È pertanto *necessario* modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per disporre il riporto all'anno n+1 degli stanziamenti iscritti in riserva e non utilizzati nell'anno n.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² *Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).*

³ *Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).*

- (4) Per loro natura, i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa richiedono in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto, anche ritardi contenuti *nel completamento di tali progetti* potranno determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare di vanificare la determinazione politica dell'Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 deve prevedere il riporto automatico all'esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di un anno finanziario per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.
- (5) *A seguito dall'adozione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 al fine di rendere nuovamente disponibili gli stanziamenti disimpegnati ai fini dell'attuazione della riserva di efficacia e degli strumenti finanziari di garanzia illimitata e di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI).*

¹ *Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 966/2012

■ Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

(1) *L'articolo 13 è così modificato:*

a) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere ■ :

"c) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per la riserva per aiuti d'urgenza;

d) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.";

ii) ■ è aggiunto il seguente ■ comma:

"Gli importi di cui alle lettere c) e d) del primo comma possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo.";

b) Il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

"6. Fatti salvi la lettera c) *del* paragrafo 2 *del presente articolo* e l'articolo 14, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari."

(2) *All'articolo 178 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"2 bis. Gli stanziamenti disimpegnati sono nuovamente ricostituiti se:

- a) provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;*
- b) provengono da un programma dedicato allo strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione dello Stato membro allo strumento finanziario, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n 1303/2013.*

* *Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."*

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO: DICHIARAZIONE COMUNE

Dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario.

Tuttavia, hanno convenuto altresì che:

– alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il 7° programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare ad essere oggetto di una distinta procedura di discarico che deve essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Per tale ragione, negli atti costitutivi delle imprese comuni da istituirsi nell'ambito del programma Orizzonte 2020 vengono introdotte deroghe specifiche all'articolo 209 del regolamento finanziario. Tali deroghe faranno riferimento alla procedura di discarico distinta e comprenderanno ogni necessaria modifica supplementare.

– Affinché le imprese comuni possano beneficiare immediatamente delle semplificazioni introdotte nel nuovo quadro finanziario, occorre che entri in vigore il regolamento delegato della Commissione, del 30 settembre 2013, relativo al regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:

– garantirà che i regolamenti finanziari delle imprese comuni comprendano deroghe al regolamento finanziario tipo per organismi PPP per riflettere l'introduzione della procedura di discarico distinta nei loro atti costituenti;

– nel contesto della revisione futura del regolamento finanziario, intende proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, dello stesso.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Nell'ambito dei negoziati sul regolamento finanziario, che si sono conclusi alle fine del 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di rivedere tale regolamento per tener conto dell'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Il 27 giugno 2013 è stato raggiunto un accordo politico tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (CEF), che include tra l'altro disposizioni specifiche relative ai riporti.

Alla fine del 2013 è stato raggiunto un accordo sul regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, in particolare in relazione alla creazione di una riserva di efficacia e all'iniziativa a favore delle PMI.

La proposta della Commissione modifica l'articolo 13 delle regole finanziarie per includere le norme in materia di riporto per la riserva per aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF), in conformità con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento QFP per quanto riguarda la riserva per aiuti d'urgenza e con la motivazione della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹ per quanto riguarda il CEF.

Emendamento proposto: riserva di efficacia e iniziativa a favore delle PMI

Poiché la proposta della Commissione è stata presentata prima dell'adozione del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, non è stato possibile includervi alcuni adeguamenti necessari a seguito delle disposizioni contenute nel relativo accordo politico. È pertanto opportuno inserire nelle regole finanziarie disposizioni specifiche relative alla costituzione di una riserva di efficacia e all'iniziativa a favore delle PMI contenute nell'attuale revisione delle regole finanziarie relative al QFP.

Come avviene nei regolamenti sul QFP e sul CEF, si tratta semplicemente di introdurre nelle regole finanziarie le conseguenze, in termini di norme e di meccanismi di bilancio, di atti legislativi già concordati. Nel caso del regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei, questo è stato sancito anche da una dichiarazione comune delle tre istituzioni.

¹ COM(2011) 398 def., punto 1.2.2.

La dichiarazione comune: procedura di discarico distinta per gli organismi di partenariato pubblico-privato (PPP)

Infine, la presente relazione appoggia, in linea con la richiesta espressa nella lettera D(2014)5889 trasmessa dal presidente della commissione CONT al presidente della commissione BUDG, una dichiarazione comune specifica che è stata concordata nel contesto dei negoziati sul regolamento delegato della Commissione sul regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato (PPP).

A seguito della presentazione da parte della Commissione, il 30 settembre 2013, di un regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato (articolo 209 delle regole finanziarie), le commissioni BUDG e CONT, in conformità dell'articolo 51 del regolamento del Parlamento europeo, hanno deciso all'unanimità, il 17 dicembre 2013, di approvare una proposta di risoluzione che sollevava obiezioni a tale atto delegato, che prevedeva che ai PPP fosse concesso un discarico indiretto attraverso la Commissione, modificando la prassi attuale di concedere il discarico individualmente a ciascuna impresa comune o a ciascun PPP.

Su richiesta del Parlamento, si è deciso quanto segue, che è stato incluso in una dichiarazione comune che è già stata approvata dalle altre istituzioni e dovrebbe ora essere approvata in Aula.

I. In via provvisoria, si decide di includere deroghe alle regole finanziarie in ciascuno degli atti di base delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e nelle rispettive norme finanziarie interne.

II. Nel 2014 la Commissione proporrà una soluzione permanente che modifica le regole finanziarie, e successivamente l'atto delegato, per uniformare le regole finanziarie e le regole finanziarie quadro sui PPP con quanto sarà incluso nei regolamenti sulle ITC.

Ulteriori osservazioni

Il relatore appoggia la proposta della Commissione e la aggiorna allo scopo di rivedere le regole finanziarie per apportare le modifiche rese necessarie dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP), in linea con la dichiarazione comune adottata durante le revisioni triennali del regolamento finanziario adottata nel 2012.

Il relatore deplora tuttavia che, nonostante le ferme richieste del Parlamento, nei negoziati non si sia riusciti a trovare un accordo sull'iscrizione in bilancio del FES a partire dal QFP 2014-2020. Per contro, il relatore prende atto con favore del fatto che "la Commissione, in vista di migliorare, tra l'altro, il controllo democratico della politica di sviluppo, intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021" come menzionato esplicitamente nell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Inoltre, il relatore deplora vivamente che non sia stato raggiunto un accordo nel contesto del QFP 2014-2020 sul trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco. Ricorda a tale riguardo il parere n. 3/2012 della Corte dei conti, riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

PROCEDURA

Titolo	Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione			
Riferimenti	COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD)			
Presentazione della proposta al PE	20.9.2013			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 8.10.2013			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CONT 8.10.2013	ITRE 8.10.2013	TRAN 8.10.2013	REGI 8.10.2013
Pareri non espressi Decisione	CONT 28.10.2013	ITRE 14.10.2013	TRAN 14.10.2013	REGI 7.11.2013
Relatore(i) Nomina	Ingeborg Gräßle 30.9.2013			
Approvazione	12.2.2014			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	32 1 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Nils Torvalds			
Deposito	14.2.2014			